



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE N. ⁸¹ DEL 19/03/2020

OGGETTO: Incarico patrocinio legale – Giudizio innanzi al tar di Catania contro la Società
“Wind TRE SPA”

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso che:

-la WIND TRE spa con sede legale in Rho(MI), via Largo metropolitana, n.5, elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Sartorio con studio in Napoli, Via dei Mille n.16, pec : giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it, nonché presso lo studio dell'avv. Nino Mirone Russo via Vecchia Ognina n.142, Catania, ha promosso ricorso contro il comune di S.Alessio Siculo e nei confronti della Regione Siciliana- ass.to Reg.le territorio ed Ambiente, della città Metropolitana di Messina, per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento prot.n.9070 del 25/11/2019 con la quale l'UTC ha inibito i lavori di realizzazione dell'impianto di telecomunicazioni in Via Consolare Valeria n.25, identificato al N.C.E.U. al fg.4 part.lla 193, nonché del provvedimento del 7/11/2019 prot.n.8555 con il quale l'UTC ha sospeso la pratica e di tutti gli atti connessi e/o consequenziali relativi alla realizzazione dell' impianto di telefonia mobile Wind Tre;

-il ricorso, asseverato al n/prot.n 9707 del 17/12/2019 innanzi al Tar Sicilia, Catania è stato notificato, ai sensi della legge 21/01/1994, n.53, mediante invio di copia conforme del suo originale a mezzo del servizio postale con racc.ta n.787756178161, spedita dall'ufficio postale di Napoli il 12/12/2019 n.3213;

- il comune di S.Alessio Siculo non si è costituito in giudizio;

- il Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, successivamente, ha emesso l'ordinanza cautelare n.54 del 30/01/2020, pubblicata il 04/02/2020, notificata al comune di S.Alessio Siculo, ai sensi dell'art.3 bis della legge n.53/1994, tramite l'avv. Giuseppe Sartorio , a mezzo pec il 10/02/2020, con la quale “accoglie e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati per quanto di interesse;

Che con nota prot.n. 1338 del 20/02/2020 il signor G.G.ha inoltrato a questo Ente un esposto per impedire l'installazione dell'impianto, a salvaguardia dei propri diritti ed interessi;

Che con delibera n.18 del 25/02/2020 la Giunta Municipale è giunta alla determinazione di nominare un legale per proporre appello dinanzi al consiglio di giustizia Amministrativa per la regione Siciliana avverso l'ordinanza cautelare n.54/2020 del Tar;

Che con ordinanza n. 4 del 28/02/2020 il responsabile dell'UTC ha sospeso i lavori per l'installazione dell'impianto di telefonia mobile;

Che la Wind Tre spa , tramite l'avv. Sartorio con pec del 05/03/2020 ha notificato a questo Ente ai sensi dell'ex art.3 bis della Legge n.53/1994, il ricorso per motivi aggiunti, asseverato al n/prot.n.1817 del 09/03/2020 per l'annullamento previa sospensione degli effetti ed emanazione di misure cautelari ex art.56 C.P.A ed ossia avverso l'ordinanza dell'UTC n.4/2020 di sospensione lavori e di tutti gli atti connessi e/o consequenziali nel giudizio n.2043/2019RG.

Che sono stati inoltrati diversi esposti lamentando la realizzazione dell'impianto di telecomunicazioni in via Consolare Valeria n.25;

Che, successivamente, l'avv. Giuseppe Sartorio, tramite pec, ha notificato a questo ente il decreto cautelare, reso dal presidente della sezione prima del Tar di Catania n.117 del 06/03/2020 con il quale il Tar ha accolto la domanda di misura cautelare provvisoria, fissando la trattazione collegiale per il 26/03/2020;

Che, ravvisate le ragioni d'urgenza, il Comune è giunto alla determinazione di costituirsi in giudizio innanzi al Tar Sicilia avverso al ricorso promosso Wind TRE prot.n. 9707 del 17/12/2019, al ricorso per motivi aggiunti prot.n.1817 del 09/03/2020 ed al decreto prot.n.1817 del 09/03/2020, con l'adozione della delibera di GM n.19 del 09/03/2020 e con contestuale revoca della delibera di Gm n.18 del 25/02/2020;

Che nella delibera n.19/2020 la GM ha formulato indirizzo alla scrivente, assegnando larisorsa economica di € 4.500,00 per il conferimento dell'incarico tramite un legale di fiducia dell'Amministrazione Comunale, per poter quindi intraprendere una comune linea difensiva, intrapresa, anche, dai comuni vicini, risultati vittoriosi nel contenzioso di che trattasi;

Che con determina dirigenziale n.102/2018 è stato approvato l'elenco albo degli avvocati ed al punto 11 del dispositivo si stabiliva quanto segue: "l'Amministrazione Comunale, discrezionalmente, si riserva la facoltà di conferire incarichi legali a professionisti, anchè, non iscritti nell'elenco, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, che richiedono prestazioni di alta specializzazione, dinanzi alle giurisdizioni superiori e si riserva, altresì, la possibilità di rivolgersi a professionisti esterni in materie che richiedono una specifica competenza";

Ritenuto per le motivazioni espresse nel succitato atto deliberativo, valutata l'opportunità e sussistendo i presupposti di dover tutelare l'Amministrazione Comunale, dover conferire specifico incarico legale per proporre opposizione;

Che, al fine di intraprendere una comune linea difensiva, la scelta del legale può ricadere sull'avv. Moschella, legale di fiducia, anche, dell'Amministrazione Comunale di S.Alessio Siculo;

Dato atto che, ai fini del conferimento dell'incarico per la costituzione in giudizio dell'Ente nel procedimento "de quo", è stato richiesto apposito preventivo di spesa, secondo i minimi tariffari previsti, per il relativo scagione, dal DM n.55/2014 e smi;

Dato atto, altresì, della sussistenza di particolare urgenza per il conferimento dell'incarico e che tale opposizione è finalizzata ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, così come previsto dall'art.163 del D.lgs n.267/2000;

Considerato che il compenso professionale non è frazionabile in dodicesimi;

Visto lo schema di disciplinare, all'uopo predisposto, contenente le modalità esplicative per il conferimento dell'incarico "de quo" (All.A);

Vista la delibera di CC.n. 19 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Vista la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la disponibilità finanziaria rilevata nell'apposito capitolo del bilancio, giusta attestazione del responsabile dell'area economica;

-Visti altresì:


- la legge n.247 del 31/12/2012;
- il DM n.55/2014 con il quale vengono determinati i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
- gli art.17 e 4 del D.lgs n.50/2016;
- il parere dell'ANAC espresso con delibera n.1158 del 09/11/2016;
- le linee guida Anac n.12/2018;
- la determina dirigenziale n.102/2018;
- la delibera di GM n.19/2020;

- il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di conferire incarico, all'avv. Carmelo Moschella (studio Tommasini) via XXIV maggio n.18 P.Iva: 02735280832 per la rappresentanza in giudizio e con ogni facoltà di legge, innanzi al Tar di Catania , nella controversia Comune S.Alessio Siculo contro la Società WIND TRE SPA(RG 2043/2019- I sez int.);
3. Di approvare lo schema del disciplinare d'incarico(All.A) contenente le modalità e le condizioni per l'affidamento del servizio legale ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012 e del DM n.55/2014, stabilendo in ogni caso, che il compenso professionale da liquidare sarà commisurato ai minimi tariffari di cui al DM n.55/2014 e smi;;
4. Di imputare la somma di € 4.500,00, come da attestazione del responsabile del Servizio finanziario, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs n.118/2011(v.delibera di GM n.19/2020),
5. Di dare atto del rispetto dell'art.163 del D.Lgs n.267/2000, poiché la mancata adozione del presente atto potrebbe arrecare danno patrimoniale certo e grave all'Ente;
6. Di dare atto che verrà richiesta ed acquisita agli atti la comunicazione del legale in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e la dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni ostative per il conferimento dell'incarico;
9. Di dare atto, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 10 Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del d.Lgs n.33 del 14/03/2013

Il Responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE Favore

Li 18/03/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li 18-03-2020

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.500,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11.103.02.99.002</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 38</u>	Intervento _____ - _____

Li 18-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA di Messina)

Disciplinare d'incarico

L'anno **Duemilaventi** il giorno _____ del mese di _____ nella sede del Comune di S.Alessio Siculo
 Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice
 civile;

Il Comune di S.Alessio S.(di seguito Comune) con sede in S.Alessio S. piazza Municipio, P.Iva:
 00347890832 in persona di _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
 nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità DA UNA PARTE

E

L'Avv. _____ nato a _____ il _____ CF: _____ nella qualità di difensore DALL'ALTRA.

PREMESSO CHE:

- Il Comune di S.Alessio Siculo, così come statuito nella delibera di GM n. _____ del _____ esecutiva,
 è giunto alla determinazione di conferire incarico legale innanzi al Tar di Catania contro la Società
 WIND TRE SPA

- con determinazione n. _____ del _____, il responsabile dell'area amministrativa ha conferito incarico
 all'avv. _____, approvando lo schema di disciplinare d'incarico da sottoscrivere con il
 professionista e contenente le clausole e le condizioni contrattuali dell'affidamento;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell' incarico,
 secondo le modalità e le condizioni che seguono.

Art.1

L'incarico di patrocinio legale ha per oggetto la costituzione in giudizio innanzi al Tar di Catania
 Il professionista si impegna a rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative
 pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati.

Il professionista si impegna a resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e,
 comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente
 convenzione la somma complessiva di € _____. Dietro richiesta del legale incaricato, potrà
 essere elargita una somma in acconto, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti,
 altresì, gli ulteriori acconti eventuali e successivi.

Art.2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

Art. 3

Il valore della instauranda controversia è indeterminabile Il legale percepirà per l'incarico ricevuto, di cui al presente disciplinare, un compenso (comprensivo di ogni onere), commisurato ai minimi tariffari – DM n.55/2014;

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, al legale nominato verrà corrisposto l'importo determinato dal giudice, fermo restando che il suo compenso professionale non potrà essere inferiore a quanto stabilito nel comma precedente.

Qualora quanto liquidato dal giudice risultasse essere maggiore del minimo tariffario lo stesso ammontare liquidato resta di spettanza del legale incaricato.

Art. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazione scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

Art. 5

Al professionista incaricato, su richiesta, potrà essere conferito un acconto da pattuire tra le parti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente(delibera di Gm n. del , determina dirigenziale n. del);

Art. 6

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte(o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss.del c.c, a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Il Professionista , con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR16/04/2013, n.62"regolamento recante codice di comportamento dei

dipendenti pubblici", approvato da questo Ente con deliberazioni di GM nn:1 del 23/01/2014-17 del 27/04/2016.

Art. 7

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la prestazione professionale del domiciliatario sarà a carico del Comune, i cui compensi saranno liquidati secondo il minimo previsto dalle tariffe professionali vigenti, oltre al rimborso delle spese dal medesimo sostenute per la domiciliazione ed effettivamente documentate.

Art. 8

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art. 9

Il Compenso pattuito sarà liquidato, previa presentazione di fattura elettronica, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti.

La liquidazione a saldo, resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o del provvedimento giudiziale adottato dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito possono essere erogati degli acconti, su semplice richiesta dello stesso professionista, documentati e congruamente giustificati, sottoposti alla valutazione del settore competente, e comunque detti acconti non saranno superiori alla somma determinata presuntivamente nel conferimento d'incarico.

Gli acconti ove percepiti, dal professionista, dovranno essere specificati ed indicati nella fatturazione finale e nella stessa riportati in detrazione rispetto all'importo a saldo delle spettanze.

Art. 10

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Il legale incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Art. 11

Il Comune di S.Alessio Siculo, ai sensi del regolamento UE 2016/679, informa il legale incaricato, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 12

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Art. 13

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al DPR.26/04/1986, n.131.

Si allega:

- schema dichiarazione da rendere ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n.39/2013

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista

Per il Comune di S.Alessio S.